



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Prot. n. 0041293 del 24/05/2017

Provvedimento concernente la pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, del relativo documento unico riepilogativo e la trasmissione alla Commissione UE.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTA la Legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 238 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

VISTO il DM 7 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

CONSIDERATO che il predetto DM 7 novembre 2012 contempla anche disposizioni applicative del citato Reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di

esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

CONSIDERATO che sono tuttora in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'articolo 109, par. 3, e dall'articolo 110 del citato Reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità procedurali per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, con particolare riguardo alla relativa modulistica, nonché alle modalità e tempistiche di trasmissione delle stesse domande, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del citato Reg. (CE) n. 607/2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 90, comma 3, della citata Legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa Legge, ivi compreso il decreto in materia di procedure per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;

RITENUTO pertanto che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione U.E. dei citati atti delegati e di esecuzione, continuano ad essere applicabili per le modalità procedurali in questione le disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 607/2009 e del predetto DM 7 novembre 2012;

VISTO il DM 30.11.2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana n. 295 del 20.12.2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGT ““Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”;

VISTO il DM 7.03.2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta IGT;

VISTA la domanda presentata dall'Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti”, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10 del citato D.M. 7 novembre 2012;

VISTO il parere favorevole della Regione Veneto sulla citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “”;

ATTESO che la richiesta di modifica in questione è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato D.M. 7 novembre 2012, articoli 6, 7 e 10, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 118 *septies* del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e, in particolare:

- è stata tenuta in data 30 agosto 2016 la riunione di pubblico accertamento, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del Lavoro, 8 - Verona, con la partecipazione di enti territoriali, organizzazioni di categoria vitivinicole, produttori ed operatori economici interessati;
- è stato acquisito, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del citato D.M. 7 novembre 2012, il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 16 del Decreto legislativo n.

61/2010, espresso nella riunione del 2 settembre 2016, sulla predetta richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”;

- la citata proposta di modifica, ai sensi dell’articolo 8 del citato D.M. 7 novembre 2012, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 211 del 09.09.2016;
- entro il termine previsto di 60 giorni dalla predetta data di pubblicazione, non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla citata proposta di modifica del disciplinare, da parte di soggetti interessati;

RITENUTO che è stata conclusa con esito positivo, nei termini sopra specificati, la procedura nazionale preliminare relativa all’esame della richiesta di modifica del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” e che la stessa richiesta risulta conforme alle condizioni stabilite nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e che pertanto sussistono i requisiti per procedere alla pubblicazione della proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” e del relativo documento unico, nonché per trasmettere alla Commissione UE la richiesta di modifica in questione;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l’articolo 16, lettera d);

VISTA la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 20 marzo 2017, in particolare l’articolo 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

DISPONE

ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 novembre 2012 richiamato in premessa:

- 1) la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” e del relativo documento unico riepilogativo del disciplinare aggiornato;
- 2) la trasmissione alla Commissione UE della domanda di modifica della IGP in questione e della relativa documentazione, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell’articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.607/2009.

Roma, 24 maggio 2017

IL DIRIGENTE
Luigi Polizzi
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ALLEGATO

A) Proposta di modifica del disciplinare di produzione consolidato dei vini a Indicazione Geografica Tipica “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”.

(NB: Le modifiche sono evidenziate con la funzione “revisione” di word: le cancellazioni risultano in carattere barrato e le aggiunte in carattere sottolineato)

Articolo 1

L'indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

La indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» e' riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

La indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta e' consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, ~~Pinot grigio~~, Riesling, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco) Corvinone, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Syrah, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola, Petit Verdot e Teroldego e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15% di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere.

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» possono utilizzare la specificazione del nome di due vitigni idonei alla coltivazione per l'area amministrativa sopra indicata, ~~alle condizioni previste dalla normativa comunitaria.~~ alle seguenti condizioni:

il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;

il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, ~~Pinot grigio~~, Pinot nero, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all'art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'articolo 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'articolo 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.

Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

novello (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

Articolo 7

Alla indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

L'indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

E' vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica 'Verona' o 'Provincia di Verona' o 'Veronese' il riferimento alla varietà Pinot grigio.

Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

a) *Specificità della zona geografica*

Fattori naturali

L'area di produzione dei vini IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» si estende nell'intera provincia di Verona e copre l'intera fascia pedemontana, estendendosi dal lago di Garda a ovest fino alla provincia di Vicenza a est. Anche se la zona è costituita da una serie di vallate e di

colline che entrano nella pianura, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Provincia di Verona, dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima è complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello "Mediterraneo".

La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli della Provincia di Verona sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo-dolomitiche, sia da basalti e da depositi morenici e fluviali anche di origine vulcanica che determinano un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e durante la fase di maturazione dell'uva.

Fattori umani e storici

Le prime coltivazioni della «*Vitis vinifera* L. », si attribuiscono alla civiltà paleoveneta o a quella etrusco-retica che fiorì tra il VII e il V secolo a.C. e che persistette durante la dominazione romana nell'attuale Provincia di Verona, nel «*Pagus Arusnatum*».

La tradizione vitivinicola della provincia di Verona, testimoniata anche da illustri DOC e DOCG che testimoniano la vocazionalità vitivinicola della zona, si conferma anche nei vigneti e nelle cantine della IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» dove, accanto a vitigni storici e autoctoni come Garganega e Trebbiano di Soave per i bianchi e Corvina, Corvinone, Oseleta e Rossignola per i rossi, si coltivano anche quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno.

L'indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», è utilizzata in modo continuato dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e delle normative nazionali di recepimento che hanno stabilito le modalità per la dichiarazione, designazione e presentazione dei vini definiti allora "vini da tavola con indicazione geografica".

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l'attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

b) Specificità del prodotto

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» d'annata rossi, sono vini giovani, fini, dal colore rosso rubino, dal profumo vinoso, sottile, con toni fruttati talvolta di ciliegia e rosa, dal sapore fresco, da secco o amabile e morbido, piacevolmente tannico, talvolta con sentori amarognoli e vivace.

I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore dal giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli, al giallo carico a seconda del vitigno.

Questi vini presentano una buona struttura accompagnata da un'eccellente sapidità con un finale fresco e vivace.

I vini della presente IGT presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-fisico, mentre al sapore e all'odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Verona, famoso in tutto il mondo per la qualità dei vini e la bellezza delle aree vitivinicole.

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

Siguria Srl
Vicolo A. Mattielli, 11
37038 - Soave (VR) Italy
Tel. 045 4857514
Fax: 045 6190646
e-mail: info@siguria.it

La Società Siguria è l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 2) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all'articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 3).

Varietà di vite idonee alla coltivazione nella Provincia di Verona

Cabernet franc	Cabernet sauvignon	Carmenère
Chardonnay	Corbina	Cortese
Corvina	Corvinone	Durella
Enantio	Garganega	Grapariol
Manzoni bianco	Marzemina grossa	Merlot
Molinara	Moscato giallo	Muller thurgau
Pinot bianco	Pinot grigio	Pinot nero
Riesling	Riesling italico	Rondinella
Sylvaner verde	Teroldego	Tocai friulano
Trebbiano di soave	Turchetta	Barbera
Bianchetta trevigiana	Casetta ⁽¹⁾	Croatina
Dindarella	Forsellina	Lagrein
Malvasia bianca lunga	Malvasia istriana	Marzemino
Moscato bianco	Negrara	Nosiola
Raboso veronese	Schiava gentile	Schiava grigia
Schiava grossa	Traminer aromatico	Trebbiano toscano
Ancellotta	Goldtraminer	Gosen
Oseleta	Petit verdot	Rebo
Rossignola	Sangiovese	Sauvignon
Sennen	Syrah	Trebbiano giallo
Trebbiano romagnolo	Veltriner	

B) Documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione della IGP dei vini “Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”, aggiornato con le modifiche di cui all’allegato A e relative motivazioni – Fascicolo tecnico PGI -IT- A0524

Denominazione e tipo (indicazione obbligatoria)

Nome/i da registrare	“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” (it)
Tipo di Indicazione geografica	IGP (Indicazione Geografica Protetta)
Lingua	Italiano

Categoria di prodotti viticoli (indicazione obbligatoria)

Vino (1) Vino frizzante (8)
--

Descrizione di vini (indicazione obbligatoria)

Titolo - Nome del prodotto	“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” Rosato, Rosato frizzante, anche con specificazione del vitigno ad esclusione del vitigno Pinot grigio
Breve descrizione testuale	Essi si caratterizzano per un colore rosato più o meno intenso; presentano profumi fruttati, nell’insieme hanno un sapore tendenzialmente amabile o asciutto, sapido e con un buon equilibrio. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,00 % vol.; estratto non riduttore minimo 14,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	9,00 %
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	3,5 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	14,0 g/l

Titolo - Nome del prodotto	“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” Bianco frizzante, anche con
----------------------------	--

	specificazione del vitigno ad esclusione del vitigno Pinot grigio
Breve descrizione testuale	I vini bianchi sono caratterizzati da un colore che, a seconda dei vitigni, può essere da giallo paglierino talvolta con riflessi verdognoli, a giallo intenso. All'olfatto presentano un profumo che può essere dal delicato all'intenso, derivante dal vitigno. Al sapore risultano asciutti e armonici, presentano una buona struttura accompagnata da una buona sapidità con un finale fresco e vivace. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,00 % vol. ; estratto non riduttore minimo 13,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	9,00 %
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	3,5 g/l
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	13,0 g/l

Titolo - Nome del prodotto	“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” Rosso, Rosso frizzante, Novello, anche con specificazione del vitigno
Breve descrizione testuale	I vini rossi presentano un colore dal rosso rubino al rosso granato. All'olfatto risultano intensi, e, a seconda del vitigno, possono presentare profumi di frutta rossa più o meno matura. Al sapore sono da amabili e morbidi ad asciutti e intensi con una eccellente sapidità. Titolo alcolometrico volumico naturale minimo 9,50 % vol. ; estratto non riduttore minimo 17,0 g/l.
Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico volumico totale massimo (% vol)	
Titolo alcolometrico volumico totale minimo (% vol)	9,50 %
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo (% vol)	
Acidità totale minima (g/l)	3,5 g/L
Acidità volatile massima (meq/l)	
Tenore massimo di anidride	

solforosa (mg/l)	
Estratto non riduttore minimo (g/l)	17,0 g/L

Pratiche di vinificazione

Pratica enologiche essenziali (indicazione facoltativa)

Titolo	
Tipo di pratica enologica	
Descrizione della pratica	

Rese massime (indicazione obbligatoria)

Titolo - Nome del prodotto	Resa massima per ettaro
“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” Bianco, Rosso e Rosato, anche con specificazione del vitigno; Garganega, Tai, Trebbiano, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Corvinone, Teroldego	200 ettolitri per ettaro
“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola, Petit Verdot	152 ettolitri per ettaro
“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese” Syrah	120 ettolitri per ettaro

Zona delimitata (indicazione obbligatoria)

Breve descrizione della zona delimitata	La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini a indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l’intero territorio amministrativo della Provincia di Verona.
---	--

Vitigni principali (indicazione obbligatoria)

Vitigni principali della base ampelografica	Corrispondono a quelli indicati all’allegato 1 della proposta di modifica del disciplinare di cui alla parte A) dell’ALLEGATO al presente provvedimento.
---	--

Descrizione del legame/dei legami (indicazione obbligatoria)

Titolo - Nome del prodotto	“Verona” o “Provincia di Verona” o “Veronese”
Breve descrizione	L’area di produzione - che copre la fascia pedemontana dal lago di Garda fino alla zona collinare di Vicenza, dal clima mite e non troppo piovoso e suoli calcareo-dolomitici, basaltici, morenici e fluviali anche di origine vulcanica - determinano vini bianchi di buona struttura accompagnata da eccellente sapidità e un finale fresco e vivace e vini rossi giovani, dal profumo vinoso, sottile, toni fruttati, piacevolmente tannici. Il legame dei vini della Indicazione Geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Verona, famoso in tutto il mondo per la qualità dei vini e la bellezza delle aree vitivinicole.

Ulteriori condizioni essenziali (indicazione facoltativa)

Titolo	Disposizione supplementare di etichettatura
Quadro di riferimento giuridico	Nella legislazione unionale
Tipo di condizione supplementare	Disposizione supplementare in materia di etichettatura
Descrizione della condizione	All’articolo 7 del disciplinare, conformemente all’articolo 70, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009 è previsto il divieto di utilizzo del nome del vitigno Pinot grigio, anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà.

ALTRE INFORMAZIONI**Informazioni generali** (indicazione obbligatoria)

Termine/i equivalente/i	
Denominazione tradizionalmente usata	No

Tipo di modifica	<i>Indicare se trattasi di:</i> - Art. 105 “Not minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Titolo: Art. 2 e seguenti – Cancellazione della tipologia varietale “Pinot grigio”

	<p><i>Descrizione:</i> In tale articolo e nei successivi viene cancellata la tipologia varietale “Pinot grigio”.</p> <p><i>Motivo:</i> La soppressione della tipologia qualificata con il vitigno “Pinot grigio” è in relazione alla parallela richiesta di protezione della DOP “Delle Venezie”, nel cui ambito è stato riservato l’uso della predetta tipologia varietale. Trattasi di una scelta condivisa dalla relativa filiera produttiva volta alla massima qualificazione con la denominazione d’origine del vino ottenuto dal “Pinot grigio”, che costituisce il vitigno più rappresentativo e peculiare del territorio</p>
Tipo di modifica	<p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Not minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 2, penultimo comma. Condizioni per l’uso delle tipologie bivarietal
	<i>Descrizione e motivazione:</i> sono state inserite le condizioni tecnico produttive per l’ottenimento delle tipologie designate con il nome di due vitigni, in conformità alle norme dell’Unione europea in materia di etichettatura e presentazione (Art. 62, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009).
Tipo di modifica	<p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Not minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 4, penultimo comma. Inserimento resa uva/ettaro per uve varietà Pinot grigio destinati a vini senza qualificazione varietale.
	<i>Descrizione e motivazione:</i> E’ stata inserita la resa uva/ettaro per varietà Pinot grigio destinata alla esclusiva produzione dei vini bianchi, nelle varie categorie, ma non designati col nome di detto vitigno.
Tipo di modifica	<p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Art. 105 “Minor”
Descrizioni e motivi della modifica	Art. 5 - Norme per la vinificazione – Descrizione delle deroghe per la vinificazione nelle aree limitrofe
	<i>Descrizione:</i> E’ stato inserito e definito l’ambito territoriale delle deroghe per effettuare le operazioni di elaborazione, conformemente all’articolo 6, par. 4, lett. b) del Reg. CE n. 607/2009.

	<p>In tal senso è stato previsto che le operazioni di vinificazione possono avvenire, oltre che nella zona di produzione delle uve delimitata all'articolo 3, anche nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all'articolo 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.</p> <p><i>Motivazione:</i> Trattasi di modifica conseguente alla scadenza della deroga avvenuta il 31.12.2012 (che, ai sensi del comma 2 del par. 4 dell'art. 6 del Reg. n. 607/2009, consentiva l'elaborazione al di là delle immediate vicinanze), con la quale si è provveduto a disciplinare, in conformità all'art. 6, par. 4, comma 1, lett. b), del citato regolamento, per la IGP in questione l'elaborazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delimitata delle uve.</p> <p>Tale disposizione derogatoria è motivata dalla consolidata tradizione e consente ai produttori interessati di utilizzare anche impianti di elaborazione ubicati in un'area limitrofa a quella di produzione delle uve</p>
Tipo di modifica	<p><i>Indicare se trattasi di:</i></p> <p>- Art. 105 "Not minor"</p>
Descrizioni e motivi della modifica	<p>Art. 7, ultimo comma. Inserimento disposizione di etichettatura.</p> <p><i>Descrizione e motivazione:</i> coerentemente all'intero disciplinare con la previsione in questione è stato espressamente ribadito il divieto all'utilizzo del nome del vitigno "Pinot grigio", anche per i vini ottenuti da uve di tale varietà.</p>

Dichiarazione di conformità dello Stato membro	<p>Lo Stato membro dichiara che la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a IGP "Verona" o "Provincia di Verona" o "Veronese" soddisfa le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013, parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 2.</p>
--	---

Contatti

Estremi del richiedente (indicazione obbligatoria)

Nome e titolo del richiedente	Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro "Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti"
Status giuridico e	Associazione di produttori

composizione (per le persone giuridiche)	
Nazionalità	Italiana
Numero civico	110
Via	Torino
Codice postale	30172
Località	VENEZIA -- MESTRE
Paese	Italia
Telefono	39 0412795569
Fax	39 0412795575
e-mail	agroalimentare@pec.regione.veneto.it alessandra.muffato@regione.veneto.it alberto.zannol@regione.veneto.it andrea.comacchio@regione.veneto.it

Nome e titolo del richiedente	Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti
Status giuridico e composizione (per le persone giuridiche)	Associazione di produttori
Nazionalità	Italiana
Numero civico	31
Via	Sabbadini
Codice postale	33100
Località	UDINE
Paese	Italia
Telefono	39 0432555111
Fax	39 0432555227
e-mail	agricoltura.foreste@certregione.fvg.it emilio.beltrame@regione.fvg.it francesco.miniussi@regione.fvg.it maurizio.urizio@regione.fvg.it

Nome e titolo del richiedente	Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e veneti
Status giuridico e composizione (per le persone	Associazione di produttori

giuridiche)	
Nazionalità	Italiana
Numero civico	15
Via	Piazza Dante
Codice postale	38122
Località	TRENTO
Paese	Italia
Telefono	39 495111
Fax	
e-mail	serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it mario.chemolli@provincia.tn.it

Estremi dell'intermediario (indicazione obbligatoria)

Nome dell'intermediario	Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali
Numero civico	20
Via	XX Settembre
Codice postale	00187
Località	ROMA
Paese	Italia
Telefono	+39-0646656048; +39-0646656127 +39-0646656030; +39-06456031
Fax	+39-064742314
e-mail	saq4@pec.politicheagricole.gov.it saq9@pec.politicheagricole.gov.it s.fedeli@politicheagricole.it s.valeri@politicheagricole.it a.squarcia@politicheagricole.it l.lauro@mpaaf.gov.it l.tarmati@politicheagricole.it pqai4@politicheagricole.it

Estremi della parte interessata (indicazione facoltativa)

Nome e titolo della parte interessata	Regione Veneto
Status giuridico, dimensioni e composizione (per le persone giuridiche)	Ente istituzionale
Nazionalità	Italiana
Numero civico	110
Via	Torino
Codice postale	30172
Località	VENEZIA -- MESTRE
Paese	Italia

Telefono	39 0412795569
Fax	39 0412795575
e-mail	agroalimentare@pec.regione.veneto.it alessandra.muffato@regione.veneto.it alberto.zannol@regione.veneto.it andrea.comacchio@regione.veneto.it

Informazioni sulle autorità di controllo competenti (indicazione obbligatoria)

Nome dell'autorità di controllo competente	ICQRF - Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Numero civico	42
Via	Quntino Sella
Codice postale	00187
Località	ROMA
Paese	Italia
Telefono	+39-064883043; +39-064886616; +39-064886623
Fax	
e-mail	vico.segreteria@mpaaf.gov.it

Informazioni sugli organismi di controllo (indicazione obbligatoria)

Nome dell'organismo di controllo	Siguria Srl
Tipo di organismo di controllo	Privato
Numero civico	11
Via	Vicolo A. Mattielli,
Codice postale	37038
Località	SOAVE (VR)
Paese	Italia
Telefono	+39 045 4857514
Fax	+39 045 6190646
e-mail	info@siguria.it

Menzioni tradizionali (indicazione obbligatoria)

Punto a)

Indicazione Geografica Tipica (I.G.T)
--

Punto b)

Novello / Vino Novello

Zona NUTS (indicazione obbligatoria)

ITD3	Veneto
ITD 31	Verona
ITD	NORD-EST
IT	ITALIA

Vitigni secondari (indicazione obbligatoria se presenti)

Vitigni secondari della base ampelografica	Vitigni idonei alla coltivazione nei rispettivi territori, fino ad un massimo del 15%
--	---

Documentazione

Disciplinare del prodotto (allegato obbligatorio)

--

Prova della protezione nel paese d'origine (allegato obbligatorio)

Base giuridica	
----------------	--

Altri documenti (allegato facoltativo)

Descrizione	
-------------	--

Mappa della zona delimitata (allegato facoltativo)

Descrizione	
-------------	--

Nota per la Commissione europea (allegato facoltativo)

Descrizione	
-------------	--

Link al disciplinare del prodotto (indicazione obbligatoria)

Link	https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807
------	---